I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

DECISIONE N. 2804/81/CECA DELLA COMMISSIONE

del 23 settembre 1981

che modifica per la seconda volta la decisione n. 1831/81/CECA che introduce un sistema di sorveglianza ed una nuova disciplina di quote di produzione di alcuni prodotti per le imprese dell'industria siderurgica

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

vista la decisione n. 1831/81/CECA della Commissione del 24 giugno 1981 [1], modificata dalla decisione n. 1832/81/CECA [2], in particolare l'articolo 16, paragrafo 1,

considerando che:

1. Al momento di adottare la decisione n. 1832/81/CECA, la Commissione aveva constatato che la situazione del mercato non era migliorata ma anzi che le ultime ordinazioni ricevute e le recenti informazioni sugli sviluppi congiunturali indicavano un suo possibile aggravarsi; tale situazione riguardava tanto i tondi per cemento armato, quanto i laminati mercantili soggetti alla disciplina di quote, definiti come categorie V e VI nella decisione n. 1831/81/CECA. Di conseguenza la Commissione aveva previsto una quota unica per entrambe queste categorie di prodotti, stabilita a partire da un'unica produzione di riferimento e, nella decisione n. 1833/81/CECA [3], un unico tasso di riduzione.

I tondi per cemento armato sono utilizzati esclusivamente in edilizia, settore che, dal 1980, attraversa una situazione congiunturale molto difficile; dall'estate 1981 questa situazione è peggiorata rapidamente e bruscamente, contrariamente a quella del mercato dei laminati mercantili, che è rimasta stazionaria.

Data la differente evoluzione dei due mercati, è necessario che la Commissione fissi, a partire dal quarto trimestre 1981, un tasso di riduzione diverso per i tondi per cemento armato e per i laminati mercantili e delle quote separate per le categorie V e VI. Sarà pertanto indispensabile calcolare una produzione di riferimento per ciascuna delle due categorie di prodotti e modificare in questo senso la decisione n. 1831/81/CECA.

Il rapido e brusco peggioramento della situazione del settore dei tondi per cemento armato rappresenta un profondo cambiamento sul mercato siderurgico ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della decisione n. 1831/81/CECA.

2. L'applicazione della decisione n. 1831/81/CECA ha incontrato difficoltà impreviste, ai sensi del suo articolo 16, paragrafo 1, nei diversi casi qui di seguito descritti.

3. In alcuni casi, la percentuale delle consegne di un'impresa rispetto alla sua produzione si è modificata in seguito a importanti cambiamenti intervenuti nella struttura delle sue vendite esistente durante il periodo di applicazione della decisione n. 2794/80/CECA rispetto a quella del periodo dei dodici mesi migliori. Anche la quota delle consegne destinate al mercato comune, rispetto alla produzione dei dodici migliori mesi, può essere nettamente inferiore al 100 % nonostante l'impresa abbia effettuato pochissime esportazioni.

Qualora questa situazione crei a un'impresa gravi problemi, la Commissione dovrebbe avere la possibilità di correggere in modo idoneo le quantità di riferimento o la parte delle quote che l'impresa può consegnare sul mercato comune, in conformità a quanto disposto all'articolo 8.

4. La Commissione dovrebbe avere la possibilità di consentire ad un'impresa di riportare tutte le quote non utilizzate quando detta impresa non ha potuto raggiungere le sue quote durante il trimestre al quale si riferiscono per cause di forza maggiore, quale un incidente tecnico, un incendio che ha gravemente ostacolato la produzione per un periodo di almeno quattro settimane od uno sciopero della stessa durata.

[1] GU n. L 180 dell'1. 7. 1981, pag. 1.
[2] GU n. L 184 del 4. 7. 1981, pag. 1.
[3] GU n. L 184 del 4. 7. 1981, pag. 6.

5. Visto che le varie imprese hanno ricevuto in momenti diversi le decisioni riguardanti le quote del terzo trimestre 1981, è necessario prevedere eccezionalmente, per il terzo trimestre 1981, un opportuno adeguato prolungamento dei termini fissati all'articolo 11, paragrafo 4, per gli scambi o vendite di quote, ed all'articolo 14 per l'introduzione di richieste di adeguamento delle produzioni di riferimento.

6. La decisione n. 2794/80/CECA conteneva delle disposizioni che consentivano di rendere notevolmente più flessibili le norme generali alla base della disciplina di quote a favore di una o dell'altra impresa che si trovasse in difficoltà eccezionali a causa di tale disciplina.

La nuova decisione n. 1831/81/CECA, non contiene disposizioni che consentono tale flessibilità in quanto, per i metodi di calcolo adottati, le stesse norme generali tengono meglio conto delle varie situazioni.

Per quanto riguarda però le imprese i cui impianti sono situati in Grecia, l'incompletezza delle informazioni in suo possesso ha impedito inizialmente alla Commissione di stabilire esattamente la natura e la gravità dei loro problemi. Le disposizioni dell'articolo 16 della decisione n. 1831/81/CECA avevano inoltre lo scopo di consentire eventuali adattamenti nell'applicazione di questa decisione. Benché le informazioni disponibili siano ancora incomplete, esiste già ora il pericolo che alcune di queste imprese non possano far fronte soltanto sulla base delle attuali disposizioni, in particolare di quelle dell'articolo 14, a delle difficoltà eccezionali create da una situazione tipica del loro paese.

Tutta l'industria greca si trova infatti ad uno stadio di sviluppo che richiede profondi cambiamenti strutturali: si stanno creando nuovi settori ed altri si sviluppano. In questa situazione, l'industria siderurgica svolge una funzione particolarmente importante per l'industrializzazione del paese. Il settore edile occupa un posto determinante nei consumi di acciaio e le sue variazioni cicliche costringono l'industria siderurgica greca a costanti sforzi di adeguamento con conseguenti forti variazioni tanto della produzione corrente, quanto degli investimenti. È opportuno evitare che la nuova disciplina di quote, visto che non contempla una clausola derogatoria altrettanto estesa della precedente, comprometta il risultato di questi adeguamenti necessari o li renda impossibili. Eventuali modifiche delle quote potrebbero però essere concesse dalla Commissione unicamente in relazione alle difficoltà proprie di ogni impresa e di ogni categoria di prodotti.

7. La definizione di uno dei prodotti della categoria Ia si è rivelata incompleta; è opportuno pertanto modificare alcune disposizioni della decisione.

8. Anche la definizione dei produttori ai quali si applicano le disposizioni dell'articolo 7 ha dato luogo ad interpretazioni differenti. Che è quindi indispensabile rendere più precisa questa definizione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione n. 1831/81/CECA è modificata come segue:

1. La prima frase dell'articolo 7, paragrafo 1, è sostituita dal seguente testo:

   «Le produzioni di riferimento dei prodotti delle categorie Ia, Ib, Ic e Id delle imprese che non producono coil e nastri laminati a caldo su treni specializzati sono costituite dalle produzioni dei dodici mesi migliori».

2. All'articolo 7, paragrafo 2, dopo le parole «categorie Ia» sono aggiunte le parole «terzo e quarto trattino».

3. L'articolo 7 bis è modificato come segue:

   i) Il testo attuale dell'articolo diventa il paragrafo 1 e le prime parole «La produzione di riferimento delle categorie V e VI viene calcolata come segue:» sono sostituite dalle parole:

   «1. Come base per fissare le quote del terzo trimestre 1981, la produzione di riferimento di ciascuna delle categorie V e VI è calcolata come segue:».

   ii) All'articolo 7 bis viene aggiunto il seguente paragrafo 2:

   «2. Come base per fissare le quote a partire dal quarto trimestre 1981 la produzione di riferimento di ciascuna delle categorie V e VI è calcolata come segue:

   a) per la produzione di riferimento della categoria V:

   — sono prese in considerazione le quote attribuite dalla Commissione durante il periodo di applicazione della decisione n. 2794/80/CECA, con tutti gli adattamenti concessi, per i prodotti del gruppo IV, definito all'articolo 2 di tale decisione, ad eccezione dei prodotti delle categorie IV (vergella) e VI (laminati mercantili), contemplate nella presente decisione;

   — tali quote sono utilizzate per ricostituire le produzioni di riferimento corrispondenti ricorrendo ai tassi di riduzione in vigore durante i tre trimestri in questione;

— i rapporti tra queste due produzioni di riferimento ricostituite e le produzioni di riferimento stabilite in virtù dell'articolo 4, paragrafo 1, della decisione sopracitata, ad eccezione della vergella e dei laminati mercantili, costituiscono i coefficienti correttori;

— la media di questi coefficienti correttori è applicata alla produzione di riferimento calcolata in conformità del suddetto articolo 4, paragrafo 1, ad eccezione della vergella e dei laminati mercantili, per il terzo trimestre 1981, allo scopo di stabilire la produzione di riferimento corretta di tale trimestre;

— la somma delle produzioni di riferimento ricostituite dei tre trimestri del periodo di applicazione della decisione di cui sopra e della produzione di riferimento corretta del terzo trimestre 1981 costituisce la produzione di riferimento annuale corretta;

b) per la produzione di riferimento della categoria VI:

— sono prese in considerazione le quote attribuite dalla Commissione durante il periodo di applicazione della decisione n. 2794/80/CECA, con tutti gli adattamenti concessi, per i prodotti del gruppo IV, definito all'articolo 2 di tale decisione, ad eccezione dei prodotti delle categorie IV (vergella) e V (tondi per cemento armato) contemplati nella presente decisione;

— tali quote sono utilizzate per ricostituire le produzioni di riferimento corrispondenti, ricorrendo ai tassi di riduzione in vigore durante i tre trimestri in questione;

— i rapporti tra queste due produzioni di riferimento ricostituite e le produzioni di riferimento stabilite in virtù dell'articolo 4, paragrafo 1, della citata decisione, ad eccezione della vergella e dei tondi per cemento armato, costituiscono i coefficienti correttori;

— la media di questi coefficienti correttori è applicata alla produzione di riferimento calcolata in conformità del suddetto articolo 4, paragrafo 1, ad eccezione della vergella e dei tondi per cemento armato, per il terzo trimestre 1981, allo scopo di stabilire la produzione di riferimento corretta di tale trimestre;

— la somma delle produzioni di riferimento ricostituite dei tre trimestri del periodo di applicazione della decisione di cui sopra e della produzione di riferimento corretta del terzo trimestre 1981 costituisce la produzione di riferimento annuale corretta.

Per le imprese che nel quarto trimestre 1980 non erano soggette alla disciplina di quote, il calcolo di cui al primo, secondo e terzo trattino delle lettere a) e b) viene effettuato sulla base del primo e del secondo trimestre 1981.

Il calcolo indicato al quarto trattino delle lettere a) e b) va effettuato per il quarto trimestre 1980 e per il terzo trimestre 1981. La somma delle produzioni di riferimento ricostituite del primo e del secondo trimestre 1981, costituisce per queste imprese la produzione di riferimento annuale corretta».

4. Il testo attuale dell'articolo 8 diventa il paragrafo 1 e il testo seguente diventa il paragrafo 2:

«2. Qualora l'impresa dimostri che le quantità di riferimento fissate secondo il paragrafo 1 le crea gravi problemi, la Commissione può procedere ad un idoneo adattamento delle quantità di riferimento dell'impresa nel caso in cui:

— le consegne complessive di un'impresa rispetto a tutta la sua produzione siano state modificate di oltre il 20 % in seguito a cambiamenti intervenuti nella struttura delle sue vendite esistente durante il periodo di applicazione della decisione n. 2794/80/CECA rispetto alla struttura del periodo dei dodici mesi migliori, o

— un'impresa nel periodo di dodici mesi migliori non abbia esportato verso i paesi terzi più del 5 % della sua produzione, e purché le sue consegne sul mercato comune rispetto a tutta la sua produzione durante il periodo dei dodici mesi migliori sia inferiore al 90 %».

5. L'articolo 11, paragrafo 3, va completato con il testo seguente:

«Qualora un'impresa non abbia potuto raggiungere le sue quote di produzione durante il trimestre al quale si riferiscono, la Commissione, se l'impresa dimostra che ciò è dovuto ad un caso di forza maggiore, può consentire all'impresa di riportare tutte le quote non utilizzate».

6. L'articolo 11, paragrafo 4, viene completato dal testo seguente:

«Questo periodo di due mesi è prolungato, eccezionalmente, per il terzo trimestre 1981 per tutta la durata di questo trimestre».

7. L'articolo 14 viene completato dal testo seguente:

«A titolo eccezionale per il terzo trimestre 1981, la richiesta può essere presentata nel corso del mese successivo a quello in cui l'impresa ha ricevuto comunicazione delle sue quote».

8. Dopo l'articolo 14 va inserito un articolo 14 bis:

«Articolo 14 bis

Se, in seguito di una domanda presentata da un'impresa i cui impianti si trovino in Grecia, la Commissione constata che la disciplina delle quote crea a tale impresa difficoltà eccezionali tali da impedirne l'adeguamento alla situazione creatasi a causa dell'evoluzione strutturale nella quale si trova impegnata l'economia del paese, la Commissione procederà ad un'idonea modifica delle produzioni di riferimento dell'impresa e dei prodotti in questione».

9. Le parole «larghi nastri a caldo per l'elaborazione di . . .» vanno inserite davanti alle parole «lamiere laminate a freddo dello spessore di 3 mm e più»:

— nell'articolo 1, secondo comma, quinto trattino,

— nell'allegato I, pagina 2, quarto trattino, di fronte alla linea 167 del Questionario EUROSTAT 2.13,

— nell'allegato II, Questionario 313, pagina 2, di fronte al numero di codice 11104,

— nell'allegato II, Questionario 314, pagina 2, di fronte al numero di codice 11104,

— nell'allegato II, Questionario 371, pagina 1, di fronte al numero di codice 11104 della colonna «Nella Comunità, compreso il mercato nazionale».

— nell'allegato II, Questionario 375, pagina 1, di fronte al numero di codice 11104 della colonna «Nella Comunità, compreso il mercato nazionale».

Al primo ed al secondo comma del paragrafo 6 dell'articolo 11, le espressioni «primo e secondo trattino» sono sostituite da «primo, secondo o quinto trattino».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

La presente decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 1981.

Per la Commissione
Étienne DAVIGNON
Vicepresidente